



**LINEE PROCEDURALI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'
DEI LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE
PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
(in attuazione del D.M. 10 dicembre 2001)**

Articolo 1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura previsto dal Decreto 10 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15/02/2002.

Articolo 2

RIFERIMENTI

D.M. 10 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15/02/2002 "Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura".

D.M. 28 Marzo 2000, n. 182 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 04/07/2000 "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio".

Articolo 3

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal laboratorio interessato alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha la sede operativa principale.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
- b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenute idonee per l'esecuzione della verifica, corredate delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
- c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

- d) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
- e) la documentazione comprovante la sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui all'art. 2 del D.M. 10 dicembre 2001 ed il possesso di un sistema di garanzia della qualità, rispondente alle finalità delle operazioni di verifica periodica da effettuare e comprendente istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi;
- f) l'impegno a comunicare rispettivamente, alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nell'ambito della relativa provincia, entro trenta giorni dalla loro conclusione, con l'indicazione del risultato riscontrato, ed alla Camera di Commercio che ha rilasciato il provvedimento di idoneità, trimestralmente ed entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i dati di tutte le verifiche effettuate sul territorio nazionale suddivisi per provincia, rappresentati in tabelle che evidenzino le accettazioni ed i rifiuti in corrispondenza alle categorie degli strumenti ed alle altre caratteristiche per le quali il laboratorio ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità.

3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:

- a) che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- b) che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale.

4. Il laboratorio deve inoltre depositare, con la domanda, copia del suo sigillo identificativo e di quelli del personale che effettua la verifica.

5. La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento a favore della Camera di Commercio dell'importo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Articolo 4

PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' A SVOLGERE LA VERIFICA PERIODICA

1. Il dirigente della Camera di Commercio responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del laboratorio richiedente, emana il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica degli strumenti di misura.

2. Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità, che ha validità su tutto il territorio nazionale, contiene:

- a) l'indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;

b) la durata del provvedimento di riconoscimento d' idoneità.

3. L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 5

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEL LABORATORIO

1. Il provvedimento di riconoscimento dell' idoneità del laboratorio interessato ad effettuare la verifica periodica degli strumenti di misura viene rilasciato dopo un attento esame del rispetto dei requisiti previsti dal Decreto 10 Dicembre 2001.

2. La valutazione dei requisiti del laboratorio viene eseguita in due fasi:

- valutazione della domanda e della documentazione relativa al sistema di garanzia della qualità;
- visita valutativa della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e valutazione del possesso dei requisiti tecnici.

3. Condizioni giuridico-amministrative

Viene valutato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. 10 Dicembre 2001.

In particolare il laboratorio e tutto il relativo personale deve offrire garanzie di indipendenza da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici. Qualora lo stesso facesse parte di un'organizzazione più ampia avente interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, deve dimostrare che la struttura che svolge l'attività di verifica è distinta, autonoma e separata, soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione.

In entrambi i casi, il responsabile della verifica e gli operatori addetti alla verifica devono dichiarare formalmente di non avere vincoli di natura commerciale o finanziaria e/o rapporti societari con gli utenti metrici, di impegnarsi per il futuro a non assumere tali vincoli, di impegnarsi a rispettare il segreto professionale relativamente agli strumenti verificati ed all'esito delle verifiche.

4. Condizioni tecnico-operative

Viene valutata, attraverso l'esame della domanda, la documentazione relativa al sistema qualità e tramite verifica ispettiva presso la sede del laboratorio, il rispetto delle condizioni tecnico operative previste dall'art. 3 del D.M. 10 Dicembre 2001.

Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova.

Se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012, le condizioni relative al sistema qualità si ritengono soddisfatte.

Se il laboratorio non è accreditato dagli organismi sopra indicati si procede alla valutazione del sistema di garanzia della qualità.

Il laboratorio deve operare nella verifica rispettando i requisiti gestionali e tecnici prescritti nelle norme tecniche nazionali ed internazionali per i laboratori di prova (EN ISO/IEC 17025).

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli strumenti, i quali devono essere parte del sistema qualità e secondo tale sistema gestiti; devono dunque essere adeguati alle attività da eseguire ed in particolare devono avere incertezze adeguate alle attività da svolgere e devono essere periodicamente controllati, confermati e tarati.

Il laboratorio deve possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA ed adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

Viene verificato che le prove metrologiche utilizzate dal laboratorio nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura siano quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi. Le procedure e/o istruzioni tecniche di verifica periodica vengono valutate ed approvate dall'organismo che rilascia il provvedimento.

Gli operatori incaricati della verifica periodica devono possedere le conoscenze tecniche e le capacità adeguate alle attività da svolgere e devono anch'essi costituire parte integrante del sistema qualità e come tali essere gestiti, con particolare attenzione alla loro formazione.

Articolo 6

SORVEGLIANZA E VIGILANZA

1. La sorveglianza consiste in una o più visite ispettive annuali, presso la sede del laboratorio, volte a verificare il mantenimento delle condizioni necessarie all'idoneità all'esecuzione delle attività oggetto del provvedimento.

2. La vigilanza viene effettuata dalla Camera di Commercio competente per territorio e consiste in un controllo a campione degli strumenti in servizio, al fine di testare il corretto comportamento, da un punto di vista legale e tecnico, del laboratorio nell'attività di verifica degli stessi. Fino ad

un massimo del 5% degli strumenti verificati dal laboratorio su base annuale, i mezzi e le risorse necessari all'attività di vigilanza sono messi a disposizione della Camera di Commercio dal laboratorio che ha eseguito le verifiche.

Articolo 7

SOSPENSIONE

1. La Camera di Commercio, sentito il responsabile del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica sospende il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non ottemperi a quanto prescritto in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio;

- il laboratorio ed il relativo personale non abbiano più le condizioni di garanzia di indipendenza richieste dalla normativa vigente o più in generale non rispettino le condizioni in base alle quali hanno ottenuto il riconoscimento dell'idoneità;
- il laboratorio commetta irregolarità nell'esecuzione delle verifiche periodiche ed in particolare applichi il contrassegno di avvenuta verifica periodica su strumenti di misura che risultino sprovvisti dei prescritti corrispondenti requisiti.

2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato.

3. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 8

REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante del laboratorio, con provvedimento motivato del dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, revoca il riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica qualora:

- il laboratorio non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- il laboratorio effettui ripetute violazioni.

2. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Articolo 9

RINNOVO

1. Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica ha validità annuale, corrispondente all'anno solare.

2. Il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica è rinnovato annualmente su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, dietro versamento a favore della Camera di Commercio dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 10

PUBBLICITA'

1. La Camera di Commercio cura la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento.

2. La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e a tutti gli interessati mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.